



COMUNE DI MONGHIDORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14/06/2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Natura degli interventi

Art. 3 – Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

Art. 4 – Aree di intervento

Art. 5 – Destinatari dei benefici

Art. 6 – Domanda di concessione dei benefici

Art. 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Art. 8 – Misura dei contributi

Art. 9 – Erogazione dei contributi

Art. 10 – Rendiconto

Art. 11 – Contributi straordinari

Art. 12 – Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

Art. 13 – Concessione patrocinio

Art. 14 – Albo dei beneficiari

Art. 15 – Struttura dell'albo

Art. 16 – Registrazioni, Gestione e Aggiornamento

Art. 17 – Norme finali e di rinvio

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3

Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1 con le modalità e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 4.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del comune di Monghidoro;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche;
- a promuovere il territorio comunale e lo sviluppo del turismo.

Art. 4

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività inerenti l'arte e la tutela dei beni storici ed artistici
- c) attività connesse all'educazione, all'istruzione e alla ricerca scientifica;
- d) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- e) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- f) attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- h) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- i) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- j) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
- k) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- m) attività sociali.

Art. 5

Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, i comitati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa.

2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, i comitati, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. Nelle more di approvazione del PEG la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire di destinare alla concessione di contributi ordinari al massimo l'importo totale dei contributi ordinari erogati l'anno precedente. La somma individuata non può essere inferiore al 70% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi, così come stanziata nel bilancio di previsione approvato.

2. Entro la data determinata annualmente dalla Giunta Comunale, le strutture comunali competenti per area di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) L'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- b) L'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- c) I soggetti che possono presentare richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) Le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) L'indicazione se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o in altri benefici economici;
- f) I criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
- g) Le modalità di erogazione del contributo;

4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche mediante l'utilizzo degli organi di stampa locale e sul sito ufficiale del Comune di Monghidoro e attraverso l'affissione del bando presso gli uffici comunali.

5. I contributi ordinari vengono concessi dal responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il responsabile della struttura competente con il provvedimento di cui al comma 6 può concedere un contributo di importo minore alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti il responsabile della struttura competente si avvale dell'assessore competente nel settore di intervento oggetto di contributo.

Art. 7

Criteri per la concessione di contributi ordinari

1. Nella concessione e nella quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti possono essere adottati tutti od alcuni dei seguenti criteri:

Qualità del progetto/attività con riferimento:

- alla coerenza del progetto/attività con le aree di intervento ammesse,
- al livello di complessità e/o fattibilità del progetto/attività programmate,
- all'impatto del progetto/attività
- alle reti e partenariati coinvolte nel progetto/attività
- all'originalità e innovazione dei progetti/attività programmati nell'ambito del settore di intervento
- alla gratuità dei progetti/attività programmati

Sostenibilità del progetto/attività con riferimento:

- al grado di dipendenza dal finanziamento comunale richiesto (con rapporto inversamente proporzionale al grado di dipendenza)
- alla capacità di reperimento di risorse di terzi (con rapporto direttamente proporzionale alla capacità di reperimento di altre risorse)

2. Nei bandi di cui all'art. 6 il responsabile della struttura competente può prevedere, oltre a quelli citati, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori d'intervento.

Art. 8

Misura dei contributi

1. I contributi sono concessi di norma nella misura massima del 100% della spesa per il progetto/attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile e qualora l'ammontare dei contributi riconosciuti ammissibili sia superiore a quanto disponibile e/o stabilito, gli stessi verranno ridotti proporzionalmente sino al limite dell'ammontare che può essere concesso.

2. Ad ogni progetto/attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a €. 5.000,00 (cinquemila/00), comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

Art. 9

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio

competente sulla base:

- a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività/progetto e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
- b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività/progetto o iniziativa nell'anno di riferimento del bando.

3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato.

Art. 10 **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 9, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa o comunque entro marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del bando dei contributi.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 11 **Contributi straordinari**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 6 potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4.

2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività/progetto.

3. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.

Art. 12 **Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;

- b) ai contributi di natura assistenziale;

- c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 13

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Monghidoro".
2. Le modalità di concessione del patrocinio sono indicate nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2012.

Art. 14

Albo dei Beneficiari

1. E' istituito l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 15

Struttura dell'albo⁽¹⁾

1. Nel rispetto delle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali, sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario ed indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

⁽¹⁾ Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Deliberazione del 2 marzo 2011 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, ha previsto in proposito quanto segue:

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);*
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");*
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").*

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.

Art. 16

Registrazioni - Gestione - Aggiornamento

1. Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.
2. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
3. Il funzionario di cui al comma 2 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 17

Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento diviene efficace al momento dell'esecutività della delibera di relativa approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme contenute esistenti in contrasto con lo stesso.
2. Il presente Regolamento non trova applicazione per gli impegni formali già assunti dall'Amministrazione al momento della sua entrata in vigore, così come risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento, si rinvia alle normative vigenti in materia.